



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30-05-2011 (punto N. 12)

Delibera

N.433

del 30-05-2011

Proponente

ANNA RITA BRAMERINI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicita'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

*Dirigente Responsabile:*Fabio Zita

Estensore: Alberto Ugolini

Oggetto:

D.Lgs. 152/06 e s.m.i., artt. 23 e segg. - Procedimento di VIA sul progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte La Croce, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT), presentato da CONSIAG S.p.a. - Provvedimento conclusivo

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

Assenti:

LUCA CECCOBAO RICCARDO NENCINI

ALLEGATI N°: 1

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Verbale

STRUTTURE INTERESSATE:

Tipo	Denominazione
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI, AMBIENTALI E PER LA MOBILITA'
Area di Coordinamento	AREA DI COORDINAMENTO PROGRAMMAZIONE

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la L.R. 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale;

Vista la Parte II del D. Lgs. 152/2006;

Visto il D.Lgs. 4/2008;

Vista la L.R. 79/98;

Vista la deliberazione G.R. 9 febbraio 2009, n. 87 concernente “D.Lgs 152/2006 – Indirizzi applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di VIA”;

Vista la L.R. 10/2010;

Visto il D. Lgs. 128/2010;

Visto l’art. 14 della L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 40/2009 e s.m.i.;

Richiamata la propria deliberazione n. 356/01, che attribuisce alla Giunta medesima le competenze in ordine alla pronuncia di compatibilità ambientale regionale ex L.R. 79/98;

Visto che:

- in data 25 marzo 2010 la Società Consiag S.p.A. ha presentato alla Regione Toscana richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell’artt. 23 e segg. del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., in ordine al progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte la Croce, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT), provvedendo contestualmente al deposito del progetto definitivo, dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e della sintesi non tecnica, nonché alla pubblicazione, in data 25 marzo 2010, di apposito avviso al pubblico sui quotidiani “La Nazione” e “Il Resto del Carlino”;
- il suddetto avviso non risultava conforme al comma 4 dell’art. 52 della L. R. 10/2010, in quanto:non veniva indicato presso quali Uffici della Provincia e dei Comuni territorialmente interessati poteva essere consultata la documentazione relativa all’istanza, così come previsto dal comma 6 dell’articolo citato, non era evidenziato che il procedimento di valutazione comprendeva anche la valutazione di incidenza ai sensi della L.R. 56/00, e non era indicato lo specifico sito interessato;
- su specifica richiesta formulata dall’Ufficio procedente in sede di verifica della completezza formale della documentazione, il Proponente ha provveduto al completamento della documentazione, al completamento del deposito della medesima presso tutte le amministrazioni interessate di cui all’art. 46 della legge regionale citata, nonché al deposito della documentazione, ai sensi dell’art. 62 della stessa legge, presso la Regione Emilia-Romagna e le amministrazioni locali emiliane il cui territorio è interessato dagli impatti del progetto;
- il Proponente ha provveduto ad una nuova pubblicazione dell’avviso corretto sui quotidiani “La Nazione” e “Il Resto del Carlino” in data 14 settembre 2010, data di avvio del procedimento;
- la documentazione è stata pubblicata sul sito web della Regione Toscana dal 15 settembre 2010 al 12 novembre 2010;
- nel predetto periodo di pubblicazione sono pervenute osservazioni da parte dell’Associazione “Le Limentre” e di Legambiente, circolo di Pistoia, e due ulteriori due osservazioni sono pervenute da parte del FAI e di Italia Nostra;

Preso atto che:

- il Settore VIA procedente ha acquisito sulla documentazione presentata i pareri del Comune di Sambuca Pistoiese, della Provincia di Pistoia, dell'Autorità di Bacino del Fiume Reno, della Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, del Settore Miniere ed energia, del Settore Tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, dell'Ufficio tecnico del Genio Civile di Firenze, Prato e Pistoia, sede di Pistoia, del Settore Programmazione forestale, del Settore Infrastrutture di trasporto strategiche e cave nel governo del territorio, del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, dell'Aeronautica Militare e dell'ARPAT ,
- a conclusione della fase istruttoria, le valutazioni tecniche sulla compatibilità ambientale sotto il profilo dei vari impatti e dei vari aspetti disciplinari sono state raccolte e coordinate in una conferenza di servizi interna agli Uffici regionali, svoltasi in data 17.12.2010, che ha espresso parere non favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento di cui all'oggetto;

Visto il verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 14.01.2011 alla quale sono stati invitati, oltre al Proponente, il Comune di Sambuca Pistoiese, la Comunità Montana Appennino Pistoiese e l'Amministrazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alle loro competenze in materia di vincolo idrogeologico e di vincolo paesaggistico, verbale allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente la decisione di proporre alla Giunta Regionale l'espressione di pronuncia non favorevole sulla compatibilità ambientale dell'intervento di cui all'oggetto;

Viste le "Osservazioni ai sensi dell' art. 10 bis della legge 241 del 1990 " inviate dalla Società proponente con nota del 4.02.2011 assunta al protocollo regionale il 9.02.2011, a seguito di comunicazione dei motivi ostativi all'espressione di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale;

Dato atto che, quanto al merito delle osservazioni di cui trattasi, l'Ufficio procedente ha ritenuto di dover acquisire il pronunciamento di tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria, provvedendo a trasmettere, allo scopo, con proprie note del 24.02.2011, le osservazioni e il verbale della conferenza di servizi;

Visti i pareri e i contributi tecnici istruttori che, a seguito della richiesta di cui sopra, sono stati resi dal Comune di Sambuca Pistoiese, della Provincia di Pistoia, della Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, del Settore Miniere ed energia, del Settore Tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, del Settore Prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, dal Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e dell'ARPAT;

Considerato che il Comune di Sambuca Pistoiese nel proprio parere del 5 aprile 2011, preso atto delle osservazioni del proponente, si esprime come segue:

"[...] - preso atto della Ns precedente nota del 27/11/2010 che in merito alla realizzazione di un parco eolico in località Monte La Croce esprimeva per quanto di competenza, parere sfavorevole, a seguito del parere della Commissione per il paesaggio del 26 novembre 2010 n° 6 che recitava: "Parere sfavorevole in quanto è in contrasto con il protocollo d'intesa Provinciale su energia e rifiuti";

- preso atto che con delibera di G.M. n° 19 del 1 aprile 2011 l'amministrazione del Comune di Sambuca P.se ha revocato il protocollo d'intesa Provinciale su energia e rifiuti approvato precedentemente con delibera di G.M. n° 45 del 19/05/2010;

- preso atto del parere della Commissione per il Paesaggio del 4 aprile 2011 n° 9 presieduta dal Responsabile amministrativo in materia di Autorizzazione Paesaggistica Geom. Marco Cecchini, che relativamente all'oggetto recita : «Preso atto che sono venute meno le prescrizioni del protocollo d'intesa Provinciale su energia e rifiuti di cui al precedente parere di questa Commissione esprime parere favorevole a maggioranza a condizione che :

a) sia adeguato il Piano Comunale di classificazione acustica (PCCA) al riguardo si prescrive che gli aerogeneratori previste nel progetto abbino minori emissioni acustiche;

b) relativamente alle opere da eseguire nel territorio del Comune di Pistoia siano acquisite le necessarie autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti;

c) le cabine di impianto e di macchina dovranno essere non visibili mitigate con cortine alberate e siepi di essenze autoctone;

d) tutte le linee elettriche ed ogni altro tipo di impianto a terra dovranno essere completamente interrato;

e) dovrà essere utilizzata ed adeguata esclusivamente la viabilità esistente compreso il sentiero nel bosco che percorre la parte sommitale del rilievo, la larghezza della sezione stradale nel tratto sommitale non potrà comunque essere superiore a metri tre e le banchine laterali dovranno essere ridotte alla larghezza di centimetri 30 , le piazzole circostanti gli aerogeneratori dovranno essere limitate nella loro dimensione e realizzate solo per la superficie strettamente necessaria per il montaggio e/o smontaggio e la gestione degli stessi aerogeneratori;

f) le torri così come le pale dovranno essere di un colore chiaro al fine di renderli meno visibili;

g) dovrà essere limitato al minimo indispensabile il taglio della vegetazione presente;

h) le opere di compensazione dovranno prevedere interramenti di linee elettriche preesistenti, con rimozione completa di pali, tralicci, plinti e quanto altro presente in sito e il rimpianto con alberature di essenze autoctone;

i) dovranno essere previsti idonee opere di ingegneria naturalistica per la regimentazione delle acque piovane eliminando e limitando i possibili casi di degrado e dilavamento dei terreni interessati dall'intervento

L'Arch. Boccardi Nicoletta esprime parere negativo per eccessivo impatto sull'area boscata e alterazione del clima acustico.»;

- preso atto di quanto sopra, per quanto di competenza si esprime parere favorevole alle condizioni di cui al parere della Commissione per il Paesaggio sopraccitato.”

Vista la nota del Sindaco del Comune di Sambuca Pistoiese del 15 marzo 2011 di seguito riportata:

“[...] comunico il parere politico favorevole dell'Amministrazione sambucana all'esecuzione dell'opera considerato che:

- il parco eolico costituisce un'opera di importante realizzazione secondo gli obiettivi del Comune di Sambuca Pistoiese, ribadito anche in occasione della Conferenza di Servizi del 14 gennaio u.s.;

- il protocollo d'intesa provinciale su energia e rifiuti, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale di Pistoia n.87 del 28-04-2010, consiste in un atto di mero indirizzo politico;

detto protocollo su energia e rifiuti si proponeva di individuare precisi criteri di localizzazione delle varie tipologie di fonti energetiche rinnovabili, successivamente da versare in strumenti urbanistici cogenti;

- ad oggi, ad un anno di distanza, la Provincia di Pistoia non ha dato atto a quanto riportato al paragrafo precedente (individuazione e localizzazione delle varie tipologie di fonti rinnovabili ecc.);

- il protocollo d'intesa su energia e rifiuti, sopraccitato, non contiene misure di salvaguardia vincolanti.

Preso atto di tutto ciò, l'Amministrazione comunale di Sambuca Pistoiese, esprime parere favorevole all'esecuzione dell'opera che s'innesta in una più generale politica di salvaguardia dell'ambiente favorendo le fonti energetiche alternative al petrolio e al nucleare.

Inoltre visto e considerato che la Provincia di Pistoia non ha dato sostanza al protocollo d'intesa su energia e rifiuti, del 24 aprile 2010, tale accordo è da considerarsi, per il Comune di Sambuca Pistoiese, decaduto e attendiamo fiduciosi un atto d'indirizzo della Regione Toscana in materie di energie alternative”

Considerato che la Provincia di Pistoia nel proprio parere dell'11.03.2011 si esprime come segue:

“[...] Il parere negativo espresso da questa Amministrazione a suo tempo, ha avuto origine da una attenta disamina del Progetto presentato e della collocazione territoriale data dal proponente. Contesto di particolare valore paesaggistico e oggetto di programmazione a livello di P.T.C. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e Piani Strutturali dei Comuni interessati. A tal proposito, è illuminante il parere interno rilasciato dal dirigente dell'Area Pianificazione Territoriale Strategica – Servizio Pianificazione Territoriale.SIT, Cultura, Turismo, Commercio e Promozione delle risorse del Territorio, Dr. R. Ferretti, il quale ricorda, tra l'altro, che “Nelle presenti zone deve essere conservata e mantenuta la copertura boschiva sulla base del rispetto dell'art. 83 delle norme di Piano (P.T.C. art. 28 comma 4, indirizzi) oltre alla non alterazione dei caratteri morfologici, degli assetti idrogeologici e dei valori paesaggistici dei luoghi.” . Per quanto anzidetto e in base alle verifiche in loco con specifico sopralluogo congiunto di diversi uffici, ai risultati dell'esame dei diversi aspetti di competenza di questo Ente e tenuto conto del riesame della proposta a seguito della Vs. richiesta di parere in merito alle deduzioni del proponente, si conferma PARERE NEGATIVO in base alle seguenti motivazioni:

La Deliberazione del Consiglio della Provincia di Pistoia n.87 del 28.04.2010 che approva il protocollo d'intesa provinciale su energia e rifiuti sottoscritto da tutti i comuni della Provincia di Pistoia e dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese prevede a pag. 8 che le centrali eoliche superiori a 1 Megawatt non si possono realizzare in aree con vincolo paesaggistico (Deliberazione C.P. n.87 del 28.04.2010 e la Delibera Giunta Comunale di Sambuca Pistoiese n.45 del 19.05.2010 dove si ratifica la delibera provinciale citata sono state allegare a suo tempo).

L'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico risulta essere sottoposta al vincolo paesaggistico ed è determinata da due condizioni:

Area Boscata (art.37 –L.R. 39/2000 Vincoli sui terreni coperti da boschi) Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137) a vincolo paesaggistico;

Montagna eccedente i 1200 s.l.m (art. 146c.d. d.Lgs n.490/1999 – Beni tutelati) Le montagne per la parte eccedente 1200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole.

L'area oggetto della proposta di impianto risulta essere sottoposta a vincolo idrogeologico ed è determinato da due condizioni:

Area boscata ai sensi dell'art. 37 della legge forestale regionale n.39/2000;

Vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D. n.3267 del 30.12.23.

L'area oggetto della proposta di impianto ricade nella perimetrazione S.I.R. IT5130009 “Tre Limentre – Reno” e proposto Sito di Importanza Comunitaria e quindi zona di conservazione speciale con funzione precipua nell'assicurare i necessari collegamenti ecologici all'interno della “Rete 2000” .

Il progetto di cui in oggetto è in contrasto con il piano comunale di classificazione acustico (PCCA) approvato dal Comune di Sambuca Pistoiese con deliberazione di C.C. n.08 del 23.02.2005, che pone l'area in gestione in classe I e – ad oggi – non risulta che il Comune di Sambuca abbia mai preso in considerazione l'idea di modificare con apposito atto il proprio piano di classificazione acustica .

L'area interessata dalla proposta è inquadrata dal vigente P.T.C.P. (approvato con D.C.P. PT n. 123 del 21.04.2009) nel "sottosistema silvopastorale dell'Acquerino". Tali zone, secondo l'art. 28, comma 2 del P.T.C., sono a "forte valenza paesaggistica, svolgono una rilevante funzione ambientale e sono caratterizzate dall'attività stagionale della pastorizia e attività selvicolturali facenti parte del ciclo produttivo del bosco. Nelle presenti zone deve essere conservata e mantenuta la copertura boschiva sulla base del rispetto dell'art. 83 delle norme di Piano (P.T.C. art. 28 comma 4, indirizzi) oltre alla non alterazione dei caratteri morfologici, degli assetti idrogeologici e dei valori paesaggistici dei luoghi."

Conseguentemente con la presente nota si conferma parere negativo al progetto di cui all'oggetto."

Considerato che la Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, nel proprio parere del 10.03.2011 si esprime come segue:

"[...] - Il parere di questo Ufficio è stato espresso in due momenti diversi, il primo dei quali con lettera prot. 7314 del 17.04.2009, durante la iniziale fase di Procedura di verifica, pertanto c'era tutto il tempo per approfondire, anche direttamente con la Società proponente, la fattibilità delle indicazioni date, al fine di poter valutare concretamente la realizzabilità dell'intervento. Ciò non si è verificato e pertanto il progetto in sede di VIA è stato ripresentato senza tenere minimamente conto di nessuna delle prescrizioni già contenute nella suddetta nota.

- In merito alla presunta illogicità e incongruenza delle nostre indicazioni,"in quanto avulse da ogni seria valutazione della realtà dei fatti e dell'utilità dell'opera" si fa presente che le stesse prescrizioni furono pienamente condivise, per un altro progetto di impianto eolico, dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'allora Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con lettera giacente agli atti di questo Ufficio.

- Negli ambiti di montagna del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana ed in particolare nell'Ambito 5, relativo alla montagna pistoiense si ripete più volte " Che sia valutato l'impatto degli impianti eolici rispettando i profili altimetrici principali senza incidere sugli elementi di valore paesaggistico, naturalistico ed estetico percettivo rappresentati dalla vallata, dai crinali e dalle foreste." E' pertanto obbligatorio, quando siamo di fronte ad interventi che modificano linee geografiche e morfologiche significative del territorio, trovare soluzioni alternative che consentano di non stravolgere i profili e la conformazione delle nostre montagne.

- Utili sono le Linee Guida sugli Impianti Eolici del nostro Ministero dove testualmente viene detto: " Critica appare la scelta di collocare file di aerogeneratori sulla cima dei crinali perché in questo modo viene alterato lo skyline di aree in genere molto grandi. Minore impatto ha certamente, nel caso dell'ubicazione dell'impianto su un crinale, la disposizione delle macchine a cavallo del crinale stesso, così che la loro altezza sia in parte coperta dal fianco del rilievo" "Sarebbe opportuno inserire le macchine in modo che forma e altezza non alterino negativamente i caratteri esistenti del paesaggio"ed ancora " Ciò significa operare scelte consapevoli rispetto al tipo di struttura da installare, al numero delle macchine, alla loro taglia, al colore, alle disposizioni possibili. Interventi di mitigazione dovranno essere presi in considerazione per ridurre gli impatti dei collegamenti con la Rete di Trasmissione Nazionale.....Sarà preferibile interrare le linee elettriche di collegamento.....La riduzione al minimo di tutte le costruzioni e le strutture accessorie.....E' bene ricordare che un parco eolico non è una struttura permanente ma il suo arco di vita è pari a venti, trenta anni, al trascorrere dei quali occorre prevedere una sostituzione delle macchine se non addirittura il loro smantellamento." Come si vede, le nostre "illogiche e incongrue" prescrizioni sono in buona parte derivate dalle Linee Guida elaborate e approvate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

- Il D.P.C.M 12.12. 2005 prevede, per progetti di una certa complessità e impatto, di elaborare varie soluzioni progettuali alternative, per poter confrontare i relativi costi e benefici di ciascuna e consentire agli Enti preposti al rilascio delle Autorizzazioni di valutare una pluralità di soluzioni

proposte. La scelta di proporre un'unica soluzione progettuale limita enormemente ogni dialettica; pensiamo al sistema di viabilità, al trasporto dei materiali, all'enorme impatto della fase cantieristica, alla realizzazione di nuove strade, tematiche queste che devono poter prevedere soluzioni alternative per poter individuare il minor impatto possibile, anche alla luce delle indicazioni che questo Ufficio aveva fornito con la nota sopra citata del 17.04.2009.

- Partendo dalla considerazione che gli interventi da effettuarsi su Beni di interesse paesaggistico e ambientale non ne possono diminuire la qualità paesaggistica complessiva, si ribadisce nuovamente che nel progetto in questione non si propone sostanzialmente nessuna opera che mitighi o compensi quanto viene alterato nel contesto paesaggistico del Monte La Croce. Riportando testualmente quanto scritto e approvato dall'Osservatorio Regionale per la qualità del Paesaggio viene sottolineato ulteriormente quanto da noi indicato nella nota prot.20461 del 22.10.2010: "Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.....Dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione, sia visive che ambientali previste.....e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza)".

- Non ultimo è da considerare l'aspetto naturalistico ed ambientale del luogo, poco distante dalla riserva biogenetica dell'Acquerino, compreso nel SIR-SIC "Tre Limentre-Reno" (IT 513009), scarsamente antropizzato è un ambiente di pregio naturalistico elevato. La collocazione di un impianto industriale per la produzione di energia elettrica in tale sito deve essere valutata con estrema cautela. In questa area l'interesse per la conservazione della natura e quindi del paesaggio deve prevalere in assoluto su qualsiasi altro interesse, pertanto la Società proponente dovrebbe porsi all'ascolto anche di tutte le indicazioni e osservazioni che provengono dagli Enti e dalle Associazioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio presenti sul territorio anche se il risultato potrebbe essere quello della non fattibilità dell'impianto stesso.

Da quanto sopra esposto si può tranquillamente affermare che il parere contrario, da noi espresso, nei confronti del progetto di parco eolico situato sul Monte La Croce, nel comune di Sambuca Pistoiese, non deriva da generiche affermazioni di principio, come viene asserito nelle Osservazioni dalla Società proponente, bensì deriva da circostanziate valutazioni provenienti da protocolli, indirizzi, documenti che delineano l'approccio tendenzialmente più condiviso dagli Enti preposti alla tutela dei Beni Paesaggistici e Ambientali, applicate alle specificità del caso in oggetto.

Si può pertanto affermare che le Osservazioni della Società proponente, per le motivazioni addotte e per l'assenza di proposte concrete, non possono costituire elemento critico di ripensamento o di riesame del progetto in questione, pertanto questa Soprintendenza conferma il PARERE CONTRARIO già espresso con nostra nota prot. 20461 del 22.10.2011 con le medesime motivazioni."

Considerato che la Soprintendenza per i Beni Archeologici, nel proprio parere del 16.03.2011, rileva che le osservazioni del proponente non riguardano il parere della medesima Soprintendenza acquisito agli atti della conferenza dei servizi del 14 gennaio 2011;

Considerato che il Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, nel proprio contributo tecnico del 19.05.2011, il Settore Tutela dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico e radioattività ambientale, nel proprio contributo tecnico del 14.03.2011, e l'ARPAT, con nota del 30.03.2011, confermano quanto precedentemente espresso;

Considerato inoltre che l'Azienda USL 3 Pistoia, nel proprio parere del 15.03.2011, si esprime come segue:

"[...] Con riferimento alla vostra nota n.AOOGRT/56835/q.100.140 del 3.03.2011 si significa che Strutture di questo Dipartimento erano già intervenute nel procedimento in oggetto con il seguente parere che in questa forma si conferma: "Considerata la prioritaria quanto necessaria modifica dei Piani di classificazione Acustica dei territori comunale di Sambuca Pistoiese e Pistoia, pur ritenendo necessario effettuare indagini supplementari relativamente alla natura dei recettori sensibili, distinguendo fra questi quali possiedono le caratteristiche urbanistiche abitazione rurale o civile rispetto al semplice annesso agricolo.

Si esprime un parere di massima favorevole all'insediamento del parco eolico.

E' comunque auspicabile un supplemento di indagine relativamente all'insediamento militare così come emerso in relazione revisionale.

Dovranno inoltre essere avanzate ipotesi di funzionamento del parco eolico considerando la direzionalità del vento oltre all'effettuazione della validazione del modello revisionale di calcolo relativamente alla situazione descritta, considerando i gradienti di temperatura che fra giorno e notte possono influire sulla propagazione sonora."

Visto che l'Aeronautica Militare, Comando 1^ Regione Aerea, con nota del 06.04.2011, conferma la necessità di documentazione integrativa precedentemente segnalata;

Preso atto che dal citato parere del 5 aprile 2011 del Comune di Sambuca Pistoiese risulta essere stato revocato l'atto comunale (D.G.M. n° 45 del 19/05/2010) di approvazione del Protocollo d'intesa provinciale su energia e rifiuti, contenente previsioni a tutela del paesaggio;

Considerato che sotto il profilo dell'impatto visivo e paesaggistico, pur tenendo conto della revoca di cui sopra, dall'esame delle osservazioni del Proponente e dai pareri e contributi acquisiti non sono emersi decisivi elementi aggiuntivi atti a superare il giudizio negativo già espresso dalla sopra richiamata Conferenza di servizi del 14.01.2011, atteso anche il parere negativo confermato dalla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, parere che ha carattere vincolante per le determinazioni di competenza del Comune ai fini dell'autorizzazione per il vincolo paesaggistico;

Considerato inoltre che, sotto il profilo dell'impatto sull'avifauna, dall'esame delle osservazioni del Proponente non è emerso alcun elemento aggiuntivo atto a superare il giudizio negativo già espresso dalla sopra richiamata Conferenza di servizi del 14.01.2011, come evidenziato nel citato contributo tecnico del Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali;

Ritenuto di condividere le valutazioni espresse nel citato verbale della Conferenza di servizi del 14.01.2011, tenuto conto anche di quanto ulteriormente considerato ed esposto nel presente atto in merito alle osservazioni presentate dalla Società Consiag S.p.A. e agli ulteriori pareri e contributi tecnici acquisiti;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 della L.R. 10/2010, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un parco eolico sul Monte la Croce, nel Comune di Sambuca Pistoiese (PT), proposto dalla Società Consiag S.p.A., per i motivi di cui al verbale della Conferenza di servizi del 14.01.2011, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), anche tenuto conto di quanto ulteriormente considerato ed esposto in narrativa, in esito dell'esame svolto in merito alle osservazioni prodotte ex art. 10-bis della L. 241/90, e agli ulteriori pareri e contributi tecnici acquisiti;

2) di notificare, a cura del Settore VIA, il presente atto alla proponente Consiag S.p.A.;

3) di comunicare, a cura del Settore VIA, il presente atto al Comune di Sambuca Pistoiese, al Comune di Pistoia, al Comune di Granaglione, al Comune di Camugnano, alla Provincia di Pistoia, alla Provincia di Bologna, alla Regione Emilia Romagna, all'Autorità di Bacino del Fiume Arno, all'Autorità di Bacino del Fiume Reno, alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, alla Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana, alla Comunità Montana Appennino Pistoiese, all'Aeronautica Militare, all'Area di coordinamento Energia e Cambiamenti Climatici, al Settore Tutela dall'Inquinamento Elettromagnetico ed Acustico e Radioattività Ambientale, all'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Firenze, Prato e Pistoia sede di Pistoia, al Settore programmazione forestale, al Settore Infrastrutture di Trasporto Strategiche e cave nel governo del Territorio, al Settore tutela e valorizzazione risorse ambientali e all'ARPAT.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera g) della LR 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
FABIO ZITA

Il Direttore Generale
ANTONIO DAVIDE BARRETTA